

**mensile del
sindacato
sociale
scuola
aderente
alla F.I.S.**

ROMA - Anno IV (Nuova serie)
N. 6 - Giugno 1988 - Spedi-
zione in abbonamento postale -
gr. III - 70%

Scuola e Lavoro



aderisco

Contratto Scuola 1988 - 90

Sufficiente ma non buono

PERCHÈ SI

Al di là degli atti ufficiali e dei comunicati riteniamo doveroso dare qualche chiarimento ai nostri iscritti e ai simpatizzanti che per due lunghi anni ci hanno confortato con il loro assenso. Lo scenario politico sindacale nel quale si è svolta la trattativa in questo mese di maggio è stato determinato dalla ferma volontà dei colleghi che — vista l'esperienza dello scorso anno — hanno capito che la partita era troppo importante per lasciarla gestire al solo sindacato ufficiale (CGIL - CISL - UIL - SNALS). Infatti gli stessi sindacati di regime che lo scorso anno avevano creduto di liquidare la protesta del mondo della scuola apponendo la firma ad un contratto iniquo hanno dovuto ricredersi ed avviare un processo di riflessione sui fatti accaduti e assumere conseguentemente un atteggiamento di fermezza nei confronti della controparte governativa.

La spaccatura fra SNALS e CGIL - CISL - UIL da una parte e la stessa verificatasi all'interno dei Cobas (COBAS DOC e GILDA) sono la dimostrazione di una crescita non solo numerica della protesta ma anche della difficoltà da parte del Sindacato ufficiale di una presa d'atto che non poteva ulteriormente essere disattesa. A tale proposito ci piace ricordare ai colleghi con poca memoria che lo scorso anno proprio noi della F.I.S. (Federazione Italiana Scuola) siamo stati l'unico sindacato ammesso alla trattativa che si è rifiutato non solo di firmare il c. d. contratto ma anche di far rientrare la protesta. Le quattrocentomila lire dello scorso anno, che sembravano un'utopia, quest'anno sono diventate realtà per più di qualcuno e il Sindacalismo ufficiale ha dovuto, ripetiamolo, perché costretto a fare la sua parte — parte alla quale aveva, non da oggi, abdicato. Molti colleghi osserverebbero: « forse la parte economica poteva andare ma l'aver accettato quella normativa è stato troppo! » Certamente non tutto il tempo perduto è stato recuperato ma in sede di firma riteniamo debbano essere presi in considerazione

ne anche i motivi politici che determinano un atteggiamento di assenso o di dissenso. Ed è proprio in base ad una valutazione politica che si è deciso da parte della F.I.S. di firmare e, a differenza degli altri, non è stato firmato il pre-accordo del 2 giugno proprio perché abbiamo aspettato che si chiarisse il quadro politico, cosa che è avvenuta il 9 giugno, data della firma dell'accordo vero e proprio. Un'altra ragione di opportunità e non politica che ci ha indotto a firmare è che non si poteva lasciare per tre anni — se tutto andrà bene — e cioè fino al 1991 ai soliti sindacati la gestione di un contratto.

Per il Sindacato F.I.S. è necessario essere presente là dove si decide, così da poter vigilare dall'interno sui comportamenti della controparte governativa e degli altri che troppo spesso dimenticano di essere sindacato.

La non firma della CGIL (momentanea) al contratto è soltanto strumentale (non a caso ha espresso sul contratto — nel suo complesso — un giudizio positivo) ed è stata determinata dalla necessità di riassorbire una parte della protesta (CO.BA.S. e GILDA) e dalla constatazione che era stata completamente stravolta la propria piattaforma contrattuale improntata ad una logica operaistica.

Quanto alla GILDA, la sconfessione del gruppo dirigente da parte della base è l'ennesima dimostrazione che con l'assemblearismo e senza strutture si può essere gruppo di pressione, associazione e tante altre cose ma certamente non sindacato.

Ed allora l'invito è a non smobilizzare perché i risultati politici ottenuti sono rilevanti; è necessario far crescere nel prossimo anno il dibattito all'interno del Sindacato e del mondo della scuola perché si ridisegni politicamente un progetto di servizio pubblico scuola nel quale dare una identità ai vari operatori scolastici, fra i quali la figura catalizzatrice rimane — con buona pace di qualcuno — quella del docente.

AGOSTINO SCARAMUZZINO

Pubblichiamo un stralcio della normativa prevista dall'accordo contrattuale (le parti più importanti) e ci preme sottolineare ancora una volta l'aspetto politico per l'avvenuta firma, non disgiunto da qualche riconoscimento (parte economica e impegno a realizzare compiutamente l'aggancio economico ai docenti universitari con il prossimo contratto).

Ricordiamo che la nuova retribuzione prevede uno stipendio tabellare e una indennità di funzione per tutte le categorie e che le scadenze temporali e percentuali perché la parte economica sia a regime sono:

1 luglio 1988 - 22 per cento — 1 gennaio 1989 - 65 per cento
1 gennaio 1990 - 90 per cento — 1 maggio 1990 - 100 per cento

ART. 1. (Campo di applicazione e durata). — 1. Le disposizioni contenute nel presente accordo si applicano al personale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986 n. 68, e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1988 e quelli economici dal 1 luglio 1988.

ART. 2. (Classificazione del personale)

1. Il personale di cui all'articolo 1 è individuato, ai fini del presente accordo, sulla base dell'appartenenza alle seguenti aree funzionali:

— area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi;

— area della funzione docente;
— area della funzione direttiva ed ispettiva.

ART. 3. (Trattamento economico). — (Omissis).

11. I nuovi stipendi di cui al presente articolo rappresentano l'avvio del ripristino del rapporto da definire contrattualmente nel triennio 1991-1993, fra i livelli retributivi del personale della area docente ed i livelli retributivi previsti per i docenti universitari.

ARTT. 4. - 13 (Omissis).

ART. 14. - (Orario di servizio). — 1. La funzione docente della scuola materna, della scuola elementare, degli isti-

tuti e scuole di istruzione secondaria compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, si articola in attività di insegnamento ed in attività connesse con il funzionamento della scuola.

2. Gli obblighi di servizio sono ogni impegno inerente all'attività docente, incluse la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati, le valutazioni periodiche e finali, con le famiglie, gli scrutini e gli esami.

3. Le attività connesse con il funzionamento della scuola assicurano il principio della libertà di insegnamento, la piena esplicanza della funzione docente nella dimensione individuale e collegiale, la partecipazione degli organi di gestione della Scuola e dei genitori.

4. L'attività di insegnamento nella scuola materna si svolge in ventisei ore settimanali dal 1 settembre al 31 maggio 1990; in ventiquattro ore settimanali per la scuola elementare ed in ventisei ore settimanali per gli istituti di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

5. Prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, il capo dell'istituto, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 30 del 28 febbraio 1990, n. 417, predispone, sulla base delle proposte formulate dai docenti, dai consigli di circolo e dai consigli di classe

(continua in seconda)

QUALIFICA	Anni di anzianità	Stipendio mens. netto attuale 30-6-88	Stipendio mens. netto a regime 1-5-90	Aumento mens. netto + I.F.S. 1-5-90	Aumento mens. lordo 1-7-88 22 per cento	Aumento mens. lordo 1-1-89 65 per cento
AUSILIARI	0	986.000	1.129.800	142.800	24.600	72.600
	10	1.053.300	1.247.000	193.700	41.700	123.200
	20	1.136.900	1.363.600	226.700	53.800	155.900
	30	1.192.700	1.426.200	231.900	55.000	162.600
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI E TECNICI	0	1.043.200	1.239.100	195.900	46.200	136.400
	10	1.126.000	1.301.700	265.600	69.600	205.700
	20	1.231.000	1.542.800	311.800	85.100	251.600
	30	1.302.800	1.624.800	321.000	88.600	261.800
COORDINATORI	0	1.135.700	1.407.100	271.300	70.200	207.500
	10	1.240.800	1.556.600	315.900	85.200	251.800
	20	1.376.300	1.785.300	409.100	116.800	344.900
	30	1.467.200	1.946.700	479.500	140.300	414.400
DOCENTI DIPLOMATI	0	1.138.800	1.407.700	268.900	69.500	205.400
	10	1.245.400	1.557.300	311.900	84.000	248.100
	20	1.382.400	1.786.000	403.600	114.800	339.200
	30	1.476.700	1.947.000	470.300	137.300	405.600
DOCENTI LAUREATI MEDIA	0	1.217.300	1.520.200	302.900	80.000	236.500
	10	1.340.200	1.693.700	353.700	97.100	286.800
	20	1.498.500	1.922.100	423.600	114.200	342.000
	30	1.605.500	2.175.000	569.500	169.700	501.400
DOCENTI LAUREATI SUPERIORE	0	1.217.300	1.520.200	302.900	80.000	236.500
	10	1.373.100	1.737.300	364.200	100.700	297.400
	20	1.556.900	2.108.200	551.300	163.600	483.300
	30	1.662.000	2.284.000	622.000	187.400	553.600

(Dal giornale IL GIORNO del 10 giugno 1988)

IL CONTRATTO DELLA

(dalla prima pagina)

intersezione, il piano annuale attività specificamente connesse con la didattica, inclusa la programmazione didattica-educativa, e con il funzionamento della scuola, ivi compresi i di organizzazione degli scrutini e rapporti con le famiglie. Detto piano, prevederà, in particolare, le modalità di attuazione ed i conseguenti impegni orari del personale docente. Essere deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione educativa. Con la stessa data il piano sarà modificato, nel dell'anno scolastico, per far fronte eventuali esigenze sopravvenute. Il piano di cui al comma settimo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10-4-1987, n. 209 è abrogato. Nelle scuole elementari, in cui si fa sperimentazione dei moduli di programmi dai nuovi programmi o si o esperienze di tempo pieno, il col dei docenti destinerà due delle ore al comma quarto alla attività di immissione.

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e istituti di arte, i docenti, il cui orario di lavoro sia inferiore alle diecimila ore annuali, sono tenuti ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione nella stessa scuola in quali supplenze, anche per la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi laterali non utilizzate per la funzione di cattedre-orario, ferma restando l'inscindibilità degli insegnamenti presi nella stessa cattedra, o in corso di recupero, di integrazione ed extra-curricolari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attività parascolastiche ed interscolastiche. Per i

docenti impegnati nelle classi in cui si realizzano attività di sperimentazione autorizzata, nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori (150 ore) o nelle classi a tempo prolungato resta ferma la articolazione dell'orario obbligatorio secondo le modalità stabilite dai rispettivi decreti autorizzativi o di costituzione degli obblighi di insegnamento.

8. Nelle scuole elementari e secondarie, ivi compresi gli istituti di arte ed i licei artistici, a decorrere dal 1 settembre 1990 i docenti possono, prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, dichiarare la propria disponibilità a svolgere per l'intero anno scolastico altre tre ore settimanali di servizio in aggiunta a quelle previste dai precedenti commi. Dette attività sono preordinate alla predisposizione ed all'attuazione di insegnamenti individualizzati, ad interventi di prevenzione e recupero dello svantaggio scolastico, di arricchimento e di integrazione dell'offerta formativa, di orientamento e di studio-lavoro. Le predette ore, che possono essere utilizzate con cadenze diverse da quella settimanale ed anche in orari pomeridiani, vanno inserite nel programma deliberato dal collegio dei docenti ed effettivamente svolte. La concreta applicazione della normativa di cui al presente comma sarà definita in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale sulla base di criteri definiti per gli aspetti finanziari dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro e della Funzione Pubblica.

9. I docenti che abbiano optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma ottavo, non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio di libere professioni prevista dal sesto comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

10. Al fine di assicurare il funzionamento della scuola, una delle tre ore settimanali di cui al comma ottavo, è ri-

servata, nel caso si renda necessario, allo svolgimento di attività di insegnamento nella stessa scuola.

11. I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti di arte, che abbiano optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma ottavo, sono tenuti alla copertura di ore di insegnamento disponibili in classi laterali, non utilizzate per la costituzione delle cattedre-orario, con priorità rispetto ai docenti di cui al comma settimo, nonché ad eventuali supplenze nel limite di diciannove ore settimanali.

12. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte, i docenti che si assentino per un periodo non superiore a dieci giorni sono sostituiti dal personale in servizio nella scuola. Nel caso in cui nella stessa classe un docente si assenti, anche in periodi diversi, complessivamente per più di trenta giorni, si provvederà alla sua sostituzione con un docente a disposizione solo se della stessa disciplina a condizione che possa essere garantito dal medesimo docente l'insegnamento nella classe per tutte le ore previste.

13. L'orario di servizio dei docenti dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti e delle Accademie Nazionali di Arte drammatica e di Danza resta confermato, in attesa della riforma delle predette istituzioni, in quello previsto dalle vigenti disposizioni.

14. L'orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo resta confermato in trentasei ore settimanali.

15. L'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di trentasei ore settimanali può essere articolato secondo i criteri previsti negli articoli 35, 36, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209. Per i collaboratori tecnici, l'organ-

zazione dell'orario di lavoro dovrà tenere conto dell'attività di manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio e di preparazione del materiale per le esercitazioni pratiche; le modalità di attuazione della predetta articolazione dell'orario di lavoro saranno definite in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale.

16. L'orario di servizio del personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali è stabilito in ventiquattro ore settimanali a cui si aggiungono altre nove ore settimanali di servizio ordinario per assicurare il funzionamento delle predette istituzioni.

17. L'orario di servizio del personale assistente delle istituzioni scolastiche speciali, individuato nella tabella organica di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488 e dell'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui alla tabella allegata alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, resta fissato nella misura attualmente in vigore. Le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo di ventiquattro ore settimanali sono retribuite nella misura stabilita dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, maggiorata del trenta per cento.

18. L'orario del personale di cui ai commi 14, 16 e 17 viene articolato secondo criteri di flessibilità in relazione ad una programmazione che consenta lo spletamento delle funzioni dell'ambito di competenza.

19. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, concernenti le prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento, non trovano applicazione nei confronti del personale docente che abbia optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma ottavo.

20. Il personale comandato presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali per le attività di tirocinio ha un obbligo di servizio, per lo svolgimento delle attività stesse, rispettivamente, di venti e diciotto ore settimanali.

21. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo del presente accordo il Ministro della Pubblica Istruzione assumerà iniziative volte a raggiungere una intesa con il Ministero dell'Interno e con l'Associazione Nazionale Comuni di Italia (ANCI) al fine di definire i rapporti inerenti al servizio mensa per il personale insegnante preposto alla vigilanza ed all'assistenza degli alunni durante il servizio medesimo.

ART.15. - (Orario di servizio a tempo parziale). - 1. A decorrere dal 1 settembre 1989 il personale di cui all'articolo 1 può esercitare il diritto di opzione per il regime di orario a tempo parziale che è, di norma pari al cinquanta per cento del normale orario di servizio, fermo restando il principio dell'unità dell'insegnamento delle discipline da impartire, che può comportare anche un obbligo diverso di orario rispetto alla misura del cinquanta per cento. Nei confronti del personale dell'area della funzione ispettiva e di direzione scolastica e dei coordinatori amministrativi dell'area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi si applica esclusivamente il regime di orario ordinario di servizio di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 14.

2. Il diritto di opzione di cui al comma primo può essere esercitato, con domanda da presentare al Provveditore agli Studi almeno nove mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, con effetto per il triennio successivo. La domanda di opzione conserva la sua validità anche per il triennio scolastico successivo se non espressamente revocata almeno nove mesi prima della scadenza del relativo triennio.

3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanare entro il 31 dicembre 1988, di concerto con il Ministro del Tesoro ed il Ministro della Funzione Pubblica, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, saranno determinati i raggruppamenti orari degli insegnamenti per i quali è possibile il regime di orario a tempo parziale.

4. Il trattamento stipendiale del personale con orario a tempo parziale è dovuto, in proporzione all'orario di servizio prestato, applicando la proporzione a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con normale orario di servizio di pari anzianità; nella stessa proporzione competono eventuali trattamenti economici accessori.

5. Con apposita legge sarà disciplinato il trattamento di quiescenza e di previdenza spettante al personale con orario di servizio a tempo parziale.

ART. 16. - (Funzionamento degli organi collegiali). - 1. Il collegio dei docenti, nel piano annuale delle attività previste dall'articolo 14, riserva, per il funzionamento e la partecipazione agli organi collegiali, comprese le riunioni obbligatorie ad eccezione delle riunioni previste per le operazioni di scrutinio, di norma ottanta ore.

ART.17. - (Organici del personale am-

ministrativo, tecnico ed ausiliario). - 1. Sulla base delle proposte formulate dalla commissione mista di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 si procederà al riesame dei criteri di determinazione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado compresi i conservatori di musica e le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

ART. 18 - (Mobilità del personale della scuola). - 1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo, previsti dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una percentuale delle cattedre e dei posti disponibili, accertati dopo tali operazioni, non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento. La percentuale da applicare annualmente è concordata con le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente accordo. Ai fini dell'eliminazione di eventuali soprannumeri i passaggi di ruolo possono essere disposti per quote superiori al cinquanta per cento per le classi di concorso ed i posti di insegnamento che rendono possibile l'assorbimento. Ai fini dei passaggi di ruolo dalla scuola media a quella secondaria superiore, è prevista l'attribuzione di particolare punteggio a favore del personale docente di ruolo della scuola media comandato, per l'attuazione di sperimentazioni, presso istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte.

2. La verifica dell'attualità e gli eventuali adeguamenti delle vigenti ordinanze di carattere permanente relative alla mobilità od all'utilizzazione di tutto il personale della scuola hanno luogo in sede di negoziazione decentrata nazionale. Le disposizioni conseguenti avranno effetto partire dall'inizio del secondo anno scolastico successivo a quello in cui sono state definite in sede di negoziazione decentrata, in modo da poter consentire all'amministrazione di programmare i necessari interventi operativi. Le stesse disposizioni potranno avere effetto a decorrere anche da data anteriore sempre che, a giudizio dell'amministrazione, siano compatibili con le esigenze della programmazione operativa.

3. Nel definire gli eventuali adeguamenti si terrà conto dei seguenti principi e criteri generali:

a) i trasferimenti ed i passaggi si attuano annualmente;

b) tutto il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, ausiliario, tecnico ed amministrativo di ruolo ha titolo a partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo ed annuale;

c) saranno individuate le categorie di personale aventi diritto alla precedenza assoluta, fermo restando che, in ogni caso, il personale trasferito d'ufficio per soppressione di posto conserva per un triennio, a domanda, i diritti inerenti alla titolarità della scuola o plesso di provenienza; in caso di soppressione di detta scuola o plesso, il diritto è ugualmente riconosciuto qualora l'interessato chieda per la durata del triennio, il trasferimento nella scuola o plesso più vicini secondo tabelle di viciniorità;

d) l'ordine di operazione di trasferimento deve essere determinato, per quanto possibile, con criteri di omogeneità tra i vari settori;

e) le situazioni di soprannumero relative ai posti di sostegno vanno individuate con riferimento alle singole discipline;

f) per i trasferimenti d'ufficio si terrà conto delle tabelle di viciniorità definite sulla base delle distanze reali determinate, a livello provinciale, con riferimento a ciascun comune;

g) potranno essere modificate, secondo la modalità prevista dalla vigente normativa, le tabelle di valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda d'ufficio, per i passaggi, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, anche al fine di realizzare una maggiore equità tra le varie situazioni, un più puntuale equilibrio fra i vari titoli ed omogeneità di trattamento tra le categorie del personale; sarà previsto, in particolare, un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato nelle piccole isole e nelle zone montane e per agevolare il trasferimento nelle predette località.

4. I passaggi di cattedra previsti dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e, successivamente ad assegnazione, nel limite massimo del trenta per cento dei posti disponibili. Si applica anche la disposizione di cui al comma primo della legge 10 aprile 1987, n. 209, per quanto riguarda la deroga al limite percentuale in caso di soprannumeri per tutto il triennio successivo.

5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni che su posti vacanti e disponibili dell'organico di fatto, ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio il cui titolo di ritorno nell'organico di fatto a disposizione di posto nella scuola di precedenza è prioritario.

6. Le operazioni sull'organico di fatto nell'ambito della provincia, nei confronti

Posizioni stipendiali annue

TABELLA A

AREA SERVIZI A.T.A. (art.3 comma 1., I° area)			AREA FUNZIONE DOCENTE (art.3 comma 1., II° area)				AREA FUNZ. DIRETT. e ISPET. (art.3 comma 1., III° area)		
AUSILIARI, equiparati (a)	COLLABORATORI, equiparati (b)	COORDINATORI, equiparati (c)	SCUOLA MATERNA ELEMENTARE, equiparati (a)	DIPLOMATI SECONDARIA SUPERIORE, equiparati (a)	SCUOLA MEDIA, equiparati (b)	SECONDARIA SECONDO GRADO, equiparati (b)	CONSERVATORI, equiparati (c),(d)	DIRETTIVI, equiparati (a)	ISPETTIVI, equiparati (b)
6.564.000	8.544.000	11.136.000	11.136.000	11.136.000	12.924.000	12.924.000	18.000.000	19.992.000	21.492.000
6.564.000	8.544.000	11.136.000	11.136.000	11.136.000	12.924.000	13.608.000	18.000.000	19.992.000	21.492.000
6.888.000	8.988.000	11.136.000	11.136.000	11.136.000	12.924.000	13.608.000	18.540.000	21.000.000	22.572.000
6.888.000	8.988.000	11.736.000	11.736.000	11.736.000	13.608.000	14.304.000	19.080.000	21.000.000	22.572.000
7.224.000	9.432.000	11.736.000	11.736.000	11.736.000	13.608.000	14.304.000	19.620.000	21.996.000	23.640.000
7.224.000	9.432.000	12.336.000	12.336.000	12.336.000	14.304.000	14.988.000	20.172.000	22.992.000	24.720.000
7.752.000	10.068.000	12.336.000	12.336.000	12.336.000	14.304.000	14.988.000	20.712.000	22.992.000	24.720.000
7.752.000	10.068.000	12.924.000	12.924.000	12.924.000	14.988.000	15.792.000	21.252.000	24.000.000	25.800.000
8.136.000	10.584.000	12.924.000	12.924.000	12.924.000	14.988.000	15.792.000	21.792.000	24.000.000	25.800.000
8.136.000	10.584.000	13.608.000	13.608.000	13.608.000	15.792.000	16.512.000	22.332.000	24.996.000	26.868.000
8.520.000	11.088.000	13.608.000	13.608.000	13.608.000	15.792.000	16.512.000	22.872.000	24.996.000	26.868.000
8.520.000	11.088.000	14.304.000	14.304.000	14.304.000	16.512.000	17.388.000	23.412.000	25.992.000	27.948.000
8.904.000	11.592.000	14.304.000	14.304.000	14.304.000	16.512.000	17.388.000	23.952.000	25.992.000	27.948.000
8.904.000	11.592.000	14.988.000	14.988.000	14.988.000	17.388.000	18.324.000	24.492.000	27.000.000	29.016.000
9.300.000	12.096.000	14.988.000	14.988.000	14.988.000	17.388.000	18.324.000	25.032.000	27.000.000	29.016.000
9.300.000	12.096.000	15.792.000	15.792.000	15.792.000	18.324.000	19.248.000	25.572.000	27.996.000	30.096.000
9.684.000	12.600.000	15.792.000	15.792.000	15.792.000	18.324.000	19.248.000	26.112.000	27.996.000	30.096.000
9.684.000	12.600.000	16.596.000	16.596.000	16.596.000	19.248.000	21.372.000	26.472.000	28.992.000	31.164.000
10.068.000	13.104.000	16.596.000	16.596.000	16.596.000	20.172.000	21.972.000	26.832.000	28.992.000	31.164.000
10.068.000	13.104.000	17.388.000	17.388.000	17.388.000	20.172.000	21.972.000	27.192.000	30.000.000	32.244.000
10.464.000	13.608.000	17.388.000	17.388.000	17.388.000	20.172.000	22.716.000	27.552.000	30.000.000	32.244.000
10.464.000	13.608.000	17.916.000	17.916.000	17.916.000	20.784.000	22.716.000	27.912.000	30.996.000	33.324.000
10.668.000	13.884.000	17.916.000	17.916.000	17.916.000	20.784.000	22.716.000	28.272.000	30.996.000	33.324.000
10.668.000	13.884.000	18.432.000	18.432.000	18.432.000	21.372.000	23.196.000	28.632.000	31.992.000	34.392.000
10.872.000	14.160.000	18.432.000	18.432.000	18.432.000	21.372.000	23.196.000	28.992.000	31.992.000	34.392.000
10.872.000	14.160.000	18.960.000	18.960.000	18.960.000	20.004.000	21.972.000	29.352.000	31.992.000	34.392.000
11.088.000	14.436.000	18.960.000	18.960.000	18.960.000	20.004.000	21.972.000	29.712.000	33.000.000	35.472.000
11.088.000	14.436.000	19.476.000	19.476.000	19.476.000	20.532.000	22.716.000	24.408.000	33.000.000	35.472.000
11.292.000	14.700.000	19.476.000	19.476.000	19.476.000	20.532.000	22.716.000	24.408.000	33.000.000	35.472.000
11.292.000	14.700.000	20.004.000	20.004.000	20.004.000	21.048.000	23.196.000	24.996.000	33.996.000	36.540.000
11.292.000	14.700.000	20.004.000	20.004.000	20.004.000	21.048.000	23.196.000	24.996.000	33.996.000	36.540.000
11.508.000	14.976.000	20.532.000	20.532.000	20.532.000	21.564.000	23.808.000	25.608.000	34.992.000	37.620.000
11.508.000	14.976.000	20.532.000	20.532.000	20.532.000	21.564.000	23.808.000	25.608.000	34.992.000	37.620.000
11.712.000	15.252.000	21.048.000	21.048.000	21.048.000	22.092.000	24.408.000	26.208.000	36.000.000	38.700.000
11.712.000	15.252.000	21.048.000	21.048.000	21.048.000	22.092.000	24.408.000	26.208.000	36.000.000	38.700.000
11.928.000	15.516.000	21.564.000	21.564.000	21.564.000	22.608.000	24.996.000	26.820.000	36.996.000	39.768.000
11.928.000	15.516.000	21.564.000	21.564.000	21.564.000	22.608.000	24.996.000	26.820.000	36.996.000	39.768.000
12.132.000	15.792.000	22.092.000	22.092.000	22.092.000	23.136.000	25.608.000	27.420.000	37.992.000	40.848.000
12.132.000	15.792.000	22.092.000	22.092.000	22.092.000	23.136.000	25.608.000	27.420.000	37.992.000	40.848.000
12.348.000	16.068.000	22.608.000	22.608.000	22.608.000	23.652.000	26.208.000	28.020.000	39.000.000	41.916.000
12.348.000	16.068.000	22.608.000	22.608.000	22.608.000	23.652.000	26.208.000	28.020.000	39.000.000	41.916.000
12.552.000	16.344.000	23.136.000	23.136.000	23.136.000	24.180.000	26.820.000	28.620.000	39.996.000	42.996.000

ulteriori
biennali 216000 276.000 516.000 516.000 516.000 516.000 600.000 720.000 1.008.000 1.068.000

umenti
biennali 216000 264.000 324.000 324.000 324.000 324.000 384.000 528.000 600.000 648.000

conv.nali 216000 264.000 324.000 324.000 324.000 324.000 384.000 528.000 600.000 648.000

ART.17. - (Organici del personale am-

ministrativo, tecnico ed ausiliario). - 1. Il collegio dei docenti, nel piano annuale delle attività previste dall'articolo 14, riserva, per il funzionamento e la partecipazione agli organi collegiali, comprese le riunioni obbligatorie ad eccezione delle riunioni previste per le operazioni di scrutinio, di norma ottanta ore.

LA SCUOLA 1988-90

del personale appartenente alle categorie speciali previsti dall'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono disposte a domanda, con precedenza, rispetto a tutte le operazioni sull'organico di fatto, ad eccezione dell'utilizzazione nello istituto di precedente titolarità del personale trasferito, nel triennio, quale soprannumerario.

7. I provvedimenti di utilizzazione riguardano il personale di ruolo che si trovi in posizione di soprannumerarietà ed il personale docente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) che non richieda ed ottenga la conferma su posti di effettivo insegnamento o su posti comunque vacanti e disponibili nello organico di fatto della scuola. La contrazione di ore di insegnamento, fino a quattro settimanali, verificata nell'organico di fatto all'inizio dell'anno scolastico, non comporta l'obbligo di completamento in altra scuola, limitatamente allo stesso anno scolastico. Il docente nei cui confronti si sia verificata tale parziale soprannumerarietà è utilizzato, nell'ambito dell'istituto dove sussiste la maggiore disponibilità di ore, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee.

8. Nell'ordine delle operazioni relative ai provvedimenti di cui ai commi quinto e settimo deve essere prevista la precedenza assoluta per la utilizzazione del docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente nella scuola o plesso da cui è stato disposto il trasferimento. La precedenza assoluta compete qualora l'interessato ne faccia richiesta e sempreché per lo stesso anno scolastico si determini, dopo i trasferimenti ed i passaggi per qualunque causa, una disponibilità di cattedra, di posto orario ovvero di posto della medesima tipologia anche in altro ordine di scuola. Il docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente ha titolo, altresì, ad essere utilizzato, a domanda, contestualmente ai docenti soprannumerari sull'organico di fatto, in altri istituti della sede di precedente titolarità o di sedi viciniori a condizione che nel medesimo triennio abbia chiesto il trasferimento anche nella scuola di precedente titolarità.

9. Per la copertura dei posti delle attività di sostegno, per i quali non vi sia personale di ruolo o non di ruolo in possesso dei titoli di specializzazione, viene data precedenza all'utilizzazione del personale di ruolo che ne faccia domanda, dando priorità a quello che abbia già maturato esperienze didattiche sul sostegno; le operazioni di assegnazione del personale di ruolo precedono comunque quelle relative al personale non di ruolo.

10. I docenti rientranti nel contingente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) sono utilizzati su cattedra o posto corrispondente alla classe di concorso di titolarità; qualora ciò non sia possibile, l'utilizzazione potrà essere effettuata, a domanda, anche per classi di concorso dichiarate affini. Gli insegnanti tecnico-pratici in soprannumero, purché in possesso di idonei titoli, possono essere utilizzati, a domanda, nei laboratori di informatica degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

11. I docenti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) e quelli in soprannumero potranno essere utilizzati per supplenze brevi secondo quanto disposto dal comma dodicesimo dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

12. Il personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, che non possa essere utilizzato nell'ambito della classe di concorso o del ruolo di appartenenza, può essere utilizzato, a domanda, per insegnamenti del ruolo dei docenti laureati, limitatamente alle cattedre per le quali sia in possesso del titolo di abilitazione o, subordinatamente, del solo titolo di studio richiesto. Il personale così utilizzato continua a percepire la retribuzione spettantegli in relazione al ruolo di appartenenza. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 24, commi dodicesimo e tredicesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988). Analogamente il personale educativo in posizione soprannumeraria, in possesso dei titoli culturali, professionali e di specializzazione, può essere utilizzato, a domanda, per attività di sostegno degli alunni handicappati.

13. Sono consentiti per i docenti delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e dei conservatori di musica, a domanda ed in presenza di disponibilità di posto, utilizzazioni annuali ed assegnazioni provvisorie per insegnamenti diversi da quelli di titolarità, secondo apposite tabelle stabilite dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per tutto il personale docente dei corsi ordinari e dei corsi speciali. Sono altresì consentite per detto personale, oltre che su corsi corrispondenti o affini, anche utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che tengano conto delle competenze e dei titoli artistico-culturali e professionali dei richiedenti.

14. Le norme di cui al comma dodicesimo si applicano anche al personale assistente.

15. Sono, comunque, fatti salvi i prin-

cipi e le garanzie di stato giuridico stabiliti dalla legge nelle materie sottratte alla disciplina degli accordi.

ART.19. - (Mobilità professionale del personale amministrativo tecnico ed ausiliario). — 1. Annualmente, dopo l'effettuazione dei movimenti provinciali ed interprovinciali, nei limiti del trenta per cento della disponibilità dei posti nello organico provinciale, destinata alla mobilità, è disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di amministrazione provinciale, nei riguardi del personale che sia in possesso dei prescritti requisiti.

ART. 20. - (Mobilità territoriale del personale amministrativo tecnico ed ausiliario). — 1. Per la mobilità territoriale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario saranno individuati, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, i criteri le modalità ed i termini sulla base dei principi indicati nell'articolo 18 per la mobilità del personale docente, ivi compreso il trasferimento annuale.

ART.21. - (Mobilità per incompatibilità). 1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso.

2. Il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere in visione tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti supplementari che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta.

3. Le disposizioni che precedono si applicano a tutto il personale della scuola.

4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 sulla tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.

ART.22. - (Mobilità per l'assegnazione a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni).

1. Il personale di cui all'articolo 1 che, per qualsiasi causa, venga a trovarsi in posizione soprannumeraria e non possa essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche, ubicate nella provincia di residenza, per l'esercizio delle attribuzioni proprie del ruolo di appartenenza, è inserito in un contingente di mobilità per essere assegnato a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni. Nel predetto contingente è inserito, a domanda, anche personale non in soprannumero, purché in servizio in province nelle quali si sono determinate posizioni soprannumerarie, che aspiri a partecipare alle procedure di mobilità.

2. La mobilità di cui al comma primo deve ispirarsi ai seguenti criteri:

a) trasferimento supplementivo, a domanda, per posti del ruolo di appartenenza disponibili in altro provincia, che residuano dopo le operazioni di trasferimenti e passaggi;

b) trasferimento, a domanda, in posti vacanti in strutture di altre amministrazioni pubbliche ubicate nella stessa provincia, con decorrenza dal 1 settembre 1989, secondo criteri, modalità, condizioni e limiti che saranno stabiliti con apposito provvedimento legislativo.

3. Attivate le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma secondo, qualora dovessero permanere posizioni soprannumerarie, per la mobilità all'interno del comparto provvederà il Ministro della Pubblica Istruzione, di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART.23. - (Negoziazione decentrata). — 1. Si applicano in materia di negoziazione decentrata le disposizioni di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 24. - (Santo Patrono). — 1. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

ART. 25. - (Congedo ordinario). — 1. Al personale di cui al precedente articolo 1 si applicano, in materia di congedo ordinario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo intercompartimentale per il periodo 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990 salve le particolari disposizioni di cui al successivo comma secondo.

2. Il congedo ordinario deve essere fruito dal personale ispettivo e direttivo, dal personale docente ed educativo a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante il periodo delle sospensioni delle attività didattiche. Per un periodo non superiore a sei giornate lavorative è consentita la fruizione del congedo ordinario durante la rimanente parte dell'anno; limitatamente al personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facoltà è consentito a condizione che, nell'ambito dell'istituzione scolastica, vi sia possibilità di sostituzione con altro personale in attività di servizio nella stessa sede e non comporti, comunque, oneri aggiuntivi anche relativamente all'eventuale corresponsione di compensi di ore eccedenti.

ART. 26. - (Aggiornamento e formazione in servizio del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario). — 1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 14, comma dodicesimo, e sempre che sia possibile la sostituzione con personale in servizio, considerato anche il contingente delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) o di personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell'articolo 14, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere programmati dal collegio dei docenti ed autorizzati dal Capo di istituto periodi di esonero totale o parziale dall'insegnamento, allo scopo di consentire la partecipazione individuale ad iniziative anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico realizzate presso Università ed Istituti di ricerca o attraverso corsi organizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione o dallo stesso autorizzati presso istituti scientifici, enti culturali o associazioni professionali del personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di aggiornamento sono gestite tenendo conto anche dei criteri stabiliti per l'utilizzazione annua del personale.

2. Il collegio dei docenti — sulla base del programma pluriennale definito, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, dal Ministero della Pubblica Istruzione — formula obiettivi, criteri e modalità organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio e per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti che hanno partecipato a tali iniziative presentano al collegio dei docenti, alla conclusione delle esperienze formative, una relazione scritta o altri materiali strutturati, appositamente elaborati, che illustrino contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze stesse, per attivare processi di trasferimento e di pratica attuazione nell'ambito della scuola. La predetta relazione e la certi-

ficazione rilasciata a conclusione delle attività formative sono inserite, a richiesta del docente, nel fascicolo personale. Il piano deliberato dal collegio dei docenti, di cui all'articolo 14, comma quinto, riserva alla formazione in servizio dei docenti un impegno fino a quaranta ore.

3. Per le attività di aggiornamento deliberate dal collegio dei docenti, questo ultimo definisce gli obiettivi e le modalità organizzative per la realizzazione e la verifica delle iniziative stesse, nonché per la partecipazione dei docenti, fermo restando gli obblighi di servizio.

4. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro della Pubblica Istruzione presenta alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo il piano nazionale di aggiornamento per il personale appartenente alle tre aree del comparto scuola; in tale sede saranno, altresì, definite modalità e criteri di esonero dal servizio per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo amministrativo, tecnico ed ausiliario.

ART. 27. - (Libretto personale). — 1. Nel processo di sviluppo ed estensione del sistema informativo della Pubblica Istruzione sarà gradualmente organizzata una procedura per dotare i dipendenti di cui all'articolo 1 di un libretto personale contenente tutti gli elementi attinenti allo stato di servizio e la documentazione della carriera anche ai fini pensionistici.

ART. 28. - (Attribuzione di classi stipendiali per particolari meriti). — 1. Al personale dell'area della funzione docente di cui al punto II dell'articolo 3, comma primo, possono essere attribuite, per particolari meriti, anche tenendo conto degli specifici titoli di studio, mediante procedura concorsuale, anticipazioni stipendiali con i limiti, i criteri, le

condizioni e le modalità di cui ai commi successivi.

2. Il personale docente, durante l'attività di servizio, può fruire soltanto poche volte del beneficio di cui al comma primo, purché abbia una anzianità di ruolo non inferiore a sei anni per la tribuzione della prima anticipazione stipendiale ed a quattordici anni per la tribuzione della seconda anticipazione stipendiale. La quantificazione del beneficio economico sarà determinata in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, di cui al comma terzo entro un anno dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo del presente accordo.

3. Il beneficio di cui al comma primo è attribuito ai vincitori di concorsi definiti annualmente. Il limite dei posti annualmente riservati a concorso per ciascun ordine di scuola, le modalità di espletamento di tali concorsi, le condizioni di ammissibilità saranno definite con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro e della Funzione Pubblica, previa negoziazione decentrata a livello nazionale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1990.

ART.29. - (Assemblee). — 1. In sede di accordo intercompartimentale saranno definiti modalità, criteri e limiti per lo svolgimento delle assemblee del personale nei locali scolastici nell'ambito di revisione della normativa concernente i diritti sindacali.

ART. 30. - (Norme di rinvio). — 1. Fermo quanto non stabilito dal presente accordo nei confronti del personale di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti e quelle di cui ai precedenti accordi triennali, se non incompatibili con le presenti norme.

Anzianità	Indennità di funzione annue											
	AREA SERVIZI (art.8)			AREA FUNZIONE DOCENTE (art.7)							AREA FUNZ. DIRETT. e IS (art.6)	
	AUSILIARI equiparati	COLLABORATORI equiparati	COORDINATORI equiparati	SCUOLA MATERNA ELEMNTARE equiparati	DIPLONATI SECONDARIA SUPERIORE equiparati	SCUOLA MEDIA, equiparati	SECONDARIA SECONDO GRADO, equiparati	CONSERVATORI equiparati	DIRETTIVI, equiparati	ISPETTIVI equiparati		
0	648.000	852.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.416.000	1.416.000	1.980.000	1.980.000	5.040.000		
1	648.000	852.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.416.000	1.488.000	1.980.000	1.980.000	5.040.000		
2	684.000	888.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.416.000	1.488.000	2.040.000	1.980.000	5.292.000		
3	684.000	888.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000	1.488.000	1.572.000	2.100.000	1.980.000	5.292.000		
4	720.000	936.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000	1.488.000	1.572.000	2.148.000	1.980.000	5.544.000		
5	720.000	936.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.572.000	1.644.000	2.208.000	1.980.000	5.544.000		
6	768.000	996.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.572.000	1.644.000	2.268.000	1.980.000	5.796.000		
7	768.000	996.000	1.416.000	1.416.000	1.416.000	1.644.000	1.728.000	2.328.000	1.980.000	5.796.000		
8	804.000	1.056.000	1.416.000	1.416.000	1.416.000	1.644.000	1.728.000	2.388.000	1.980.000	6.048.000		
9	804.000	1.056.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.728.000	1.812.000	2.448.000	1.980.000	6.048.000		
10	852.000	1.104.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.728.000	1.812.000	2.508.000	1.980.000	6.300.000		
11	852.000	1.104.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.812.000	1.908.000	2.568.000	1.980.000	6.300.000		
12	888.000	1.152.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.812.000	1.908.000	2.628.000	1.980.000	6.552.000		
13	888.000	1.152.000	1.644.000	1.644.000	1.644.000	1.908.000	2.004.000	2.688.000	1.980.000	6.552.000		
14	924.000	1.200.000	1.644.000	1.644.000	1.644.000	1.908.000	2.004.000	2.748.000	1.980.000	6.804.000		
15	924.000	1.200.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000	2.004.000	2.112.000	2.808.000	1.980.000	6.804.000		
16	960.000	1.260.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000	2.004.000	2.112.000	2.868.000	1.980.000	7.056.000		
17	960.000	1.260.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	2.112.000	2.352.000	2.904.000	1.980.000	7.056.000		
18	996.000	1.308.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	2.220.000	2.412.000	2.940.000	1.980.000	7.308.000		
19	996.000	1.308.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	2.220.000	2.412.000	2.988.000	1.980.000	7.308.000		
20	1.044.000	1.356.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	2.076.000	2.280.000	3.024.000	1.980.000	7.560.000		
21	1.044.000	1.356.000	1.968.000	1.968.000	1.968.000	2.076.000	2.280.000	3.060.000	1.980.000	7.560.000		
22	1.056.000	1.380.000	1.968.000	1.968.000	1.968.000	2.136.000	2.352.000	3.108.000	1.980.000	7.812.000		
23	1.056.000	1.380.000	2.028.000	2.028.000	2.028.000	2.136.000	2.352.000	3.144.000	1.980.000	7.812.000		
24	1.080.000	1.416.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.196.000	2.412.000	3.180.000	1.980.000	8.064.000		
25	1.080.000	1.416.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.196.000	2.412.000	3.228.000	1.980.000	8.064.000		
26	1.104.000	1.440.000	2.136.000	2.136.000	2.136.000	2.256.000	2.496.000	3.264.000	1.980.000	8.316.000		
27	1.104.000	1.440.000	2.136.000	2.136.000	2.136.000	2.256.000	2.496.000	3.300.000	1.980.000	8.316.000		
28	1.128.000	1.464.000	2.196.000	2.196.000	2.196.000	2.304.000	2.544.000	3.348.000	1.980.000	8.568.000		
29	1.128.000	1.464.000	2.196.000	2.196.000	2.196.000	2.304.000	2.544.000	3.384.000	1.980.000	8.568.000		
30	1.140.000	1.488.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.364.000	2.616.000	3.420.000	1.980.000	8.820.000		
31	1.140.000	1.488.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.364.000	2.616.000	3.456.000	1.980.000	8.820.000		
32	1.164.000	1.524.000	2.304.000	2.304.000	2.304.000	2.424.000	2.676.000	3.504.000	1.980.000	9.072.000		
33	1.164.000	1.524.000	2.304.000	2.304.000	2.304.000	2.424.000	2.676.000	3.540.000	1.980.000	9.072.000		
34	1.188.000	1.548.000	2.364.000	2.364.000	2.364.000	2.484.000	2.748.000	3.576.000	1.980.000	9.324.000		
35	1.188.000	1.548.000	2.364.000	2.364.000	2.364.000	2.484.000	2.748.000	3.624.000	1.980.000	9.324.000		
36	1.212.000	1.572.000	2.424.000	2.424.000	2.424.000	2.544.000	2.808.000	3.660.000	1.980.000	9.576.000		
37	1.212.000	1.572.000	2.424.000	2.424.000	2.424.000	2.544.000	2.808.000	3.696.000	1.980.000	9.576.000		
38	1.224.000	1.596.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000	2.592.000	2.880.000	3.744.000	1.980.000	9.828.000		
39	1.224.000	1.596.000	2.484.000	2.484.000	2.484.000	2.592.000	2.880.000	3.780.000	1.980.000	9.828.000		
40	1.248.000	1.632.000	2.544.000	2.544.000	2.544.000	2.652.000	2.940.000	3.816.000	1.980.000	10.080.000		

ulteriori												
aumenti												
biennali	12.000	24.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	84.000	228.000	252.000		

aumenti												
biennali	12.000	24.000	36.000	36.000	36.000	48.000	48.000	60.000	132.000	156.000		

conv.nali												

Trattenute orarie per scioperi brevi

N. 142 - MISURA BASE DELLE TRATTENUTE ORARIE PER SCIOPERI BREVI EFFETTUATI DAL PERSONALE DELLA SCUOLA DECORRERE DAL 1-1-1988.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (Gabinetto)

n. 142
n. 10970-543-GL

Roma, 23 maggio 1988
Oggetto: Art. 171 - 1° comma - Legge 11 luglio 1980 n. 312. Misura base delle trattenute orarie per scioperi brevi effettuati dal personale della scuola decorrenza dal 1° gennaio 1988.

È noto, questo Ministero, con circolare telegrafica n. 220 n. 62469/1702/FL) del 1° agosto 1986, ha impartito istruzioni ai criteri di calcolo da seguire per la determinazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 171 della legge 11 luglio 1980, n. 312, della misura delle trattenute orarie per scioperi brevi effettuati dal personale della scuola, precisando che:

La Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento funzione pubblica, con nota n. 49331/12.335/14/Serv. V/Rep. III dell'8 luglio 1986, ha chiarito, su richiesta di questo Ministero, che con il personale scuola che abbia diritto a scioperi brevi trova tutto il compenso disposto dal 1° comma dell'art. 171 della legge 11 luglio 1980 n. 312, il quale prevede che trattenute orarie per ogni ora di sciopero pari alla misura oraria complessiva del lavoro straordinario diurno, calcolata senza la maggiorazione del 15 per cento, aumentata della quota corrispondente (1/12) dell'importo mensile degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e valutati per determinazione della misura del compenso (indennità funzionale, quote aggiuntive famiglia, retribuzione prevista da art. 28 legge 5 novembre 1973 n. 734 per i direttori didattici reggenti, eventuali insegnanti, ecc.).

Il 4° comma dell'articolo 5 del decreto R. 10 aprile 1987 n. 209, contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola, stabilisce un nuovo criterio per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario spettanti al suddetto personale.

È reso necessario, pertanto, riformulare la misura base delle trattenute orarie per scioperi brevi effettuati dal personale in questione decorrenza dal 1° gennaio 1988, considerato che il prontuario allegato alla C. M. n. 222 (prot. numero 75711/2208/FL) del 24 luglio 1987 non è più utilizzabile a far riferimento dalla predetta data. A tal fine, questo Ministero ha predisposto l'acclusa tabella recante, per ciascuna categoria di detto personale, l'importo della nuova misura base delle trattenute orarie per scioperi brevi da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 1988.

La presente circolare è stata sottoposta al preventivo esame del Ministero del Tesoro - Ragioneria Ge-

nerale dello Stato - I.G.O.P. - e viene emanata d'intesa con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro, a norma dell'articolo 190 delle I.G.S.T.

I Provveditori agli Studi, il Sovrintendente Scolastico per la provincia di Bolzano e gli Intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine sono pregati di riprodurre la presente circolare e l'allegata tabella e di trasmetterle ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative delle rispettive circoscrizioni, compresi i direttori delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica.

Misura delle trattenute per scioperi brevi decorrenti dall'1.1.1988 (Art. 171 - 1° comma - Legge 11 luglio 1980 n. 312)

Misura base riferita alle misure del compenso per lavoro straordinario spettante dal 1.1.1988

PERSONALE DELLA SCUOLA

LIVELLI E QUALIFICHE	Stipendio base 1.1.88 (A)	Rateo 13 mensilità		Misura base della trattenuta oraria: 1/156 del TOTALE (E) (LE di col. E(1))		
		I.I.S. dicembre 1987 (B)	I.I.S. gennaio 1988 (C)		I.I.S. dicembre 1987 (D)	
3 Ausiliari, Aiutanti cuochi, Guardarobieri	400.000	854.532	33.333	87.178	1.355.043	8.688
4 Collaboratori amministrativi, collaboratori tecnici, cuochi, infermieri	483.333	856.629	40.278	87.352	1.447.592	9.279
5 Coordinatori amministrativi	620.833	859.569	51.738	87.587	1.598.735	10.255
6 Insegnanti elementari e di scuola materna, istitutori e istitutrici dei convitti e degli educandi, assistenti delle scuole speciali stat., pianisti accompagnatori e accompagnatori al pianoforte, insegnanti tecnico-pratici, di stenografia e dattilografia negli istituti tecnici e profess.	625.000	860.013	52.083	87.834	1.604.730	10.287
7 Insegnanti di scuola media, assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, vice rettori aggiunti ad esaurimento nei convitti nazionali, insegnanti nelle scuole di istr. sec. di II grado	741.667	862.534	61.806	87.844	1.733.851	11.114
8 docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e dell'acc. naz. di danza alla nomina in ruolo	866.667	865.526	72.222	88.094	1.872.509	12.003
8 bis docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e dell'acc. naz. di danza dopo la conferma in ruolo	1.000.000	867.227	83.333	88.236	2.018.796	12.941
- direttori didattici e presidi delle scuole di istr. sec. e art., direttori e vice-direttori degli istituti e scuole speciali, rettori e vice-rettori dei convitti naz., direttrici e vice-direttrici degli educandi femm., direttori dei conservatori e dell'acc. naz. di danza	1.041.667	867.759	86.808	88.280	2.064.512	13.234
- ispettori tecnici periferici	1.091.667	869.125	90.972	88.394	2.120.158	13.591

PERSONALE DELLA SCUOLA APPARTENENTE AL COMPARTO MINISTERIALE

LIVELLI E QUALIFICHE	Stipendio base 1.1.88 (A)	Rateo 13 mensilità		Misura base della trattenuta oraria: 1/175 di ogni altro emolumento diverso dallo stipendio, dalla tredicesima mensilità e dall'indennità integrativa speciale, a qualsiasi titolo dovute ai singoli interessati.		
		I.I.S. dicembre 1987 (B)	I.I.S. dicembre 1988 (C)		I.I.S. dicembre 1987 (D)	
8 direttori anno/vi delle accademie e dei conservatori	866.667	865.403	72.222	88.084	1.872.376	12.002

(1) Per ottenere la misura della trattenuta da operare in caso di scioperi orari, alle misure base riportate nell'ultima colonna della presente tabella va aggiunto 1/175 di ogni altro emolumento diverso dallo stipendio, dalla tredicesima mensilità e dall'indennità integrativa speciale, a qualsiasi titolo dovute ai singoli interessati.

SCUOLA E LAVORO - Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino - Comitato di redazione: M. Beatrice, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marrone, G. Occhini, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli - Dir. - Red. - Amministrazione: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Telefono: 4940519 - Gratuito ai soci - Reg. Trib. di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 - Lito Tip «82» s.r.l. Via Pacetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%

Decreto - Legge 10 giugno 1988, n. 195

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCRUTINI ED ESAMI PER ASSICURARE LA REGOLARE CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Al fine di conseguire, nell'intero territorio nazionale, la regolare conclusione dell'anno scolastico, secondo le scadenze stabilite dal calendario scolastico, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sono tenuti ad effettuare le operazioni di scrutinio ed esame secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. All'effettuazione delle operazioni di scrutinio e di valutazione provvedono i consigli di classe riuniti anche con la sola presenza della maggioranza dei rispettivi componenti, oppure, in mancanza, il capo di istituto o un suo delegato, in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente, nominati dal provveditore agli studi, i quali si avvalgono della eventuale collaborazione degli insegnanti della classe interessata. Tali operazioni sono valide anche nel caso in cui non siano stati effettuati gli scrutini o le valutazioni trimestrali o quadrimestrali.

3. Nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, gli scrutini di ammissione agli esami devono essere in ogni caso ultimati, con la pubblicazione dei relativi risultati, entro la data fissata dal calendario scolastico.

4. Per gli esami di maturità e di licenza linguistica, qualora i consigli di classe non abbiano proceduto alla designazione del docente chiamato a far parte, quale membro interno, delle commissioni di esame, il capo di istituto ne dispone di ufficio la nomina, scegliendolo possibilmente tra i docenti della classe interessata.

5. Il provveditore agli studi procede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, e dei presidenti delle commissioni degli esami di licenza di scuola media, che non partecipano allo svolgimento delle

relative operazioni in conformità al calendario stabilito per esse.

6. Per quanto non previsto dal comma 5 in merito alla formazione delle commissioni di esame, nelle scuole e negli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, i capi di istituto provvedono, eventualmente anche mediante la nomina di supplenti temporanei, alla sostituzione dei docenti che comunque non partecipano alle relative operazioni.

7. Gli adempimenti di cui ai commi 4 e 6 sono adottati dal provveditore agli studi nel caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del capo di istituto.

Art. 2

1. Il presente decreto entro in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1988

De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri
Galloni, Ministro della pubblica istruzione

**Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete**



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

ELENCO AMMESSI ALLE PROVE ORALI DEL CONCORSO A 206 POSTI A PRESIDE NELLE SCUOLE MEDIE

Rendiamo noto ai lettori che è stato pubblicato l'elenco degli ammessi — risultati in n. 666 — al concorso a n. 206 posti di preside nella scuola media.

Le prove orali inizieranno secondo il seguente calendario:

settembre nei giorni 13, 14, 15, 28, 29, 30
ottobre nei giorni 6, 7, 8, 17, 18, 19, 27, 28, 29.

Lettera estratta P.